

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| (RM) SIRENA  | Presidente                                                |
| (RM) SCIUTO  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) PROTO   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) MINCATO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) COEN    | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - ROBERTO COEN

Seduta del 19/02/2021

## FATTO

In data 09/10/2014, parte ricorrente stipulava con l'intermediario un contratto di finanziamento, assistito da polizza assicurativa, per l'importo complessivo lordo di € 32.400,00 rimborsabile delegazione di pagamento, in 120 rate, pari ad € 270,00 ciascuna. Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di dicembre 2018, in corrispondenza della rata n. 49 di ammortamento.

In considerazione dell'esito negativo del reclamo esperito in data 25/08/2020, parte ricorrente si rivolgeva all'A.B.F. in data 30/09/2020 per ottenere il rimborso dell'importo complessivo di € 2.052,32, di cui € 22,43 a titolo di commissioni accessorie, € 287,55 a titolo di commissioni finanziarie, € 1.476,09 a titolo di commissioni mediazione ed € 266,25 a titolo di spese contrattuali e di istruttoria, quale equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125 sexies TUB, oltre alla restituzione della penale di estinzione anticipata, in quanto illegittimamente addebitata, e spese legali, quantificate in € 200,00.

Si costituiva ritualmente l'intermediario, il quale respingeva le richieste di parte ricorrente eccependo: a) la non idoneità della cd. sentenza Lexitor a superare la distinzione tra costi up-front e recurring, in linea con quanto già statuito dalla giurisprudenza nazionale e arbitrale e confermato dagli orientamenti dell'Organo di Vigilanza, dal momento che la stessa non è destinata a produrre effetti nei rapporti orizzontali e che non è invocabile dal consumatore con riferimento a rapporti già esauriti; b) la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione, avendo natura up front, dal momento che trattano di

spese che remunerano una attività propedeutica all'erogazione dei finanziamenti da parte di un soggetto terzo; c) la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, avendo natura up front, dal momento che sono state percepite dalla Banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende; c) l'avvenuto rimborso delle commissioni di gestione per € 204,77, quantificato secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39), esplicitato anche nel piano di ammortamento sottoscritto per presa visione e accettazione dalla parte ricorrente; d) la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, essendo di natura up front, dal momento che sono riconducibili ad una mera e formale attività di pre-analisi, nell'ambito della quale la banca accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa per la concessione del finanziamento; e) la non ripetibilità delle spese assicurative di cui alle coperture del rischio impiego e vita, atteso che le relative polizze sono state sottoscritte dalla banca in qualità di contraente e beneficiario e che i relativi premi sono stati pagati interamente dalla stessa resistente; f) la non rimborsabilità delle spese legali, stante il carattere seriale della controversia; g) l'avvenuto addebito della penale in coerenza con la previsione di legge, ossia entro il limite dell'1% del capitale residuo in sede di conteggio estintivo, dal momento che il cliente ha estinto il rapporto di finanziamento allo scadere della rata n. 49 e, dunque, la durata residua del rapporto risulta essere superiore ad un anno.

L'intermediario chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e, in via transattiva, si rendeva disponibile a riconoscere l'ulteriore somma di € 472,43.

## DIRITTO

### PREMESSO CHE

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».
2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019:
  - il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.
3. - resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili.
4. - l'inammissibilità di cui si è detto sub 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.
5. - il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up-front.
6. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo

Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle Disposizioni che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

#### PREMESSO INOLTRE CHE

7. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

8. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

9. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

10. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

#### PREMESSO INOLTRE CHE

11. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare

l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

12. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

#### PREMESSO ALTRESI' CHE

13. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

14. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

\*\*\*\*\*

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).
- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.
- Dunque, alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto si deve concludere per l'accoglimento delle richieste della parte ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| durata del finanziamento ▶ | 120 |
| rate scadute ▶             | 49  |
| rate residue               | 71  |

|       |       |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 5,25% |
|-------|-------|

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
|                             | % restituzioni |
| - in proporzione lineare    | 59,17%         |
| - in proporzione alla quota | 37,63%         |

| n/c                              | ▼                                     | restituzioni |                        |                               |                                  |            | tot ristoro |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|
|                                  |                                       | importo ▼    | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale            | rimborsi ▼ |             |
| <input type="radio"/>            | commissioni di attivazione (up front) | € 486,00     | € 287,55               | € 182,86                      | <input type="radio"/>            |            | € 182,86    |
| <input type="radio"/>            | commissioni di gestione ...           | € 384,00     | € 227,20               | € 144,48                      | <input checked="" type="radio"/> | € 204,77   | € 0,00      |
| <input type="radio"/>            | spese di istruttoria (up front)       | € 450,00     | € 266,25               | € 169,32                      | <input type="radio"/>            |            | € 169,32    |
| <input type="radio"/>            | commissioni di intermedia (up front)  | € 2.494,80   | € 1.476,09             | € 938,70                      | <input type="radio"/>            |            | € 938,70    |
| <input type="radio"/>            | ...                                   |              | € 0,00                 | € 0,00                        | <input checked="" type="radio"/> |            | € 0,00      |
| <input checked="" type="radio"/> |                                       |              | € 0,00                 | € 0,00                        | <input type="radio"/>            |            | € 0,00      |
| rimborsi senza imputazione       |                                       |              |                        |                               |                                  |            | € 0,00      |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 1.290,88 |
| interessi legali           | si         |

La tabella supra riportata è stata elaborata in base alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi in tema di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo secondo le quali gli oneri *recurring* vanno rimborsati secondo il criterio *pro quota*, mentre gli oneri *up-front* vanno rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.

Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 8067 del 12/04/2018 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto up front le commissioni di attivazione e quelle di intermediazione, mentre ha ritenuto recurring le commissioni di gestione, stabilendone il rimborso secondo il criterio del pro rata temporis. Tuttavia, secondo il più recente orientamento condiviso dai Collegi, le commissioni di gestione vanno rimborsate secondo il criterio contrattuale (piano di ammortamento) quando il contratto rinvii al piano di ammortamento e quest'ultimo sia stato sottoscritto dal cliente – come nel caso di specie – o allegato da quest'ultimo (cfr. decisione n. 15800 del 14.09.2020).

Con riguardo alle spese di istruttoria, si ritiene che le stesse abbiano natura up front, salvo che il loro ammontare risulti abnorme (ex multis decisione n. 15923/2020 del Collegio di Roma).

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, in quanto quest'ultimo applica il criterio proporzionale lineare a tutte le voci commissionali espone in contratto, nonostante il consolidato orientamento dell'Arbitro assuma la natura up-front delle spese di istruttoria, delle commissioni di intermediazione e delle commissioni di attivazione. Inoltre, il ricorrente applica il criterio pro rata temporis anche in sede di quantificazione della quota non maturata delle commissioni di gestione, mentre l'Arbitro ritiene legittimo e applicabile il criterio contrattuale di rimborso (piano di ammortamento).

Quanto alla domanda di rimborso della commissione di estinzione anticipata, si richiama in primo luogo la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/20 del 31/03/2020, la quale ha espresso il seguente principio di diritto: "Sulla base delle considerazioni sopra svolte, che assorbono i quesiti posti nella ordinanza di rimessione, si può quindi enunciare il seguente principio interpretativo: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2,

*T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."*

Tenuto conto di quanto precede, si rileva che, a fronte di un capitale residuo maggiore di 10.000,00 euro e di una durata residua superiore a un anno, la resistente ha addebitato al ricorrente € 166,93 a titolo di commissione di anticipata estinzione, ossia un importo pari all'1% del debito residuo (€ 16.897,75) al netto della quota retroceduta delle commissioni di gestione (€ 204,77), ossia un importo pari all'1% di € 16.692,98.

Tuttavia, secondo il recente orientamento del Collegio di Roma, il rispetto del limite quantitativo di cui all'art. 125 – sexies TUB va verificato anche con riferimento al debito residuo come rideterminato a seguito dei rimborsi risultanti in applicazione dei consolidati orientamenti dei Collegi territoriali, con la conseguenza che, laddove la penale applicata superi il limite legale tenuto conto dei rimborsi eventualmente disposti dal Collegio, è dovuto il rimborso della differenza tra la penale effettivamente applicata e quella massima applicabile sulla base del debito residuo ricalcolato. In questo ultimo senso v., ex plurimis, Coll. ABF Roma, n. 21167/20.

In questa prospettiva il debito residuo in capo al ricorrente – tenuto conto dei rimborsi che gli sarebbero spettati alla stregua del prospetto supra riportato – sarebbe stato pari al minor importo di € 15.402,10, il cui 1% ammonta a € 154,02. Pertanto, il ricorrente avrebbe diritto al rimborso di ulteriori (166,93-154,02) = € 12,91

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati, consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.

Ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo complessivo di euro 1.304,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA